



PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Atto n. 123

Seduta del 5 AGOSTO 2014

OGGETTO: DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 72 COMMA 11, DELLA LEGGE N. 133/2008 E SS. MODIFICAZIONI. ADEGUAMENTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 27 DEL 12 FEBBRAIO 2009 ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 24 DEL D.L. 201/2011, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 214/2011 E DEL D.L. 101/2013, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DELLA L. N. 125/2013

L'anno duemilaquattordici, addì Cinque del mese di Agosto alle ore 11,20 nella sala delle adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale

Presiede il Presidente Federica Fratoni

All'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
FEDERICA FRATONI	Presidente	X	
PAOLO MAGNANENSI	Vicepresidente		X
ROBERTO FABIO CAPPELLINI	Assessore	X	
MAURO MARI	Assessore	X	
LIDIA MARTINI	Assessore		X
SILVANO CALISTRI		X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Manuela Nunziati

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 72 COMMA 11, DELLA LEGGE N. 133/2008 E SS. MODIFICAZIONI. ADEGUAMENTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 27 DEL 12 FEBBRAIO 2009 ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 24 DEL D.L. 201/2011, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 214/2011 E DEL D.L. 101/2013, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DELLA L. N. 125/2013

La Presidente Federica Fratoni illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Funzionario responsabile della P.O. Dr.ssa Alessandra Turini e dalla Dirigente del Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale e Sport Dr.ssa Ilaria Ambrogini;

LA GIUNTA PROVINCIALE

Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;

Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla Dirigente del Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale e Sport Dr.ssa Ilaria Ambrogini, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

Considerato che il Dirigente dei Servizi Finanziari ha dato atto che la presente proposta non necessita del parere di regolarità contabile (All. B);

Vista l'attestazione del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciata in data 22.07.2014 (All. C);

Ritenuto di dover provvedere al riguardo

Con votazione unanime palese

D E L I B E R A

- 1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;
- 2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale e Sport per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it;
- 3) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 69/2009;
- 4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



Provincia di Pistoia

Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale e Sport, Provveditorato ed Economato

Piazza San Leone, 1, 51100 Pistoia tel. 0573/374274, fax 0573/374285
e-mail i.ambrogini@provincia.pistoia.it

Prot.n.

Pistoia,

OGGETTO: Disposizioni regolamentari per l'attuazione dell'art. 72, comma 11, della Legge n. 133/2008 e ss. modificazioni. Adeguamento Deliberazione della Giunta Provinciale n. 27 del 12 febbraio 2009 alle disposizioni dell'art. 24 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011 e del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni nella L. n. 125/2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 71 del vigente Statuto provinciale;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 341 del 15 ottobre 2013 avente ad oggetto: "Delibera di Giunta Provinciale n. 144 del 15.10.2013. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione internazionale, Personale, Sport, Provveditorato ed Economato.";

VISTO il Decreto Presidenziale n. 192 del 26 giugno 2014 "Proroga degli incarichi dirigenziali in scadenza il prossimo 30 giugno 2014"

VISTA l'Ordinanza del Dirigente n. 816 del 27 Giugno 2014 avente ad oggetto: "Conferma dell'incarico di posizione organizzativa implicante direzione di struttura relativa a "Contabilità, Previdenza e Gestione Finanziaria del Personale", nell'ambito del Servizio Affari generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Personale, Sport, Provveditorato ed Economato e delega per l'esercizio delle relative funzioni gestionali alla dipendente di Cat. D, Dott.ssa Alessandra Turini";

RICHIAMATE le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 48, che individua le competenze della Giunta, all'art. 88, che rinvia alle disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001, all'art. 89 e all'art.91;

VISTO l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui: "Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa";

VISTO l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento alla lett. a), secondo cui "Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici (*omissis*). Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento

degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica ed eventuale revisione”;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento al comma 3, che così dispone: “3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento”;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1/2010, adottata sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio provinciale con la deliberazione n.276/2009 e s.m.i.;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione della Giunta provinciale n. 279 del 30.12.2009 ad oggetto: “Approvazione del documento di ridefinizione dell'assetto organizzativo della Provincia di Pistoia”, adottata sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio provinciale con la deliberazione n.276/2009 e s.m.i.;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta provinciale n. 167 del 26.11.2012 ad oggetto: “Estinzione della Comunità montana Appennino pistoiese a decorrere dal 1° dicembre 2012. Adeguamento della dotazione organica della Provincia di Pistoia in relazione al trasferimento alla Provincia del Personale di cui all'art. 73, comma 1, lettere b), c), d) e j) della L.R. Toscana n. 68/2011”;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta provinciale n. 169 del 29.11.2012 ad oggetto “Estinzione della Comunità montana Appennino pistoiese a decorrere dal 1° dicembre 2012. Presa d'atto del personale trasferito di cui all'articolo 73, comma 1, lettere b), c), d), e j) della L.R. toscana n. 68/2011”;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta provinciale n. 144 del 18.10.2012 ad oggetto “Ricognizione dei contingenti dotazionali assegnati alle strutture. Approvazione esiti”;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta provinciale n. 136 del 30.9.2013 ad oggetto “Ricognizione dei contingenti dotazionali assegnati alle strutture. Anno 2013. Approvazione esiti”;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta provinciale n. 101 del 05.06.2014 ad oggetto “Ricognizione dei contingenti dotazionali assegnati alle strutture. anno 2014. approvazione esiti”;

VISTO l'art. 72 comma 11 del D.L. 112/08, convertito in legge 133/2008, che prevede “Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all' *articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001*, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le

disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell' *articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa"

VISTA la Circolare n. 10/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale sono stati forniti chiarimenti relativamente all'ambito applicativo della norma;

VISTO l'art. 1 comma 16 D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148. che prevede "Le disposizioni di cui all'*articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con *legge 6 agosto 2008, n. 133*, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014";

VISTO l'art. 16, comma 11 del D.L. 98/2011 convertito in legge 15 luglio 2011 n. 11 che prevede "In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell'*articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo";

VISTO l'art. 24 D.L. 201/2011 "Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici" convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011";

VISTO, in particolare, l'art. 24 commi 3, 4 del D.L. 201/2011 che prevedono "Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:

a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;

b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18

VISTA la Circolare INPS n. 35 del 14/03/2012 "Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione con modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" recante istruzioni operative per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia pensionistica;

VISTO l'art. 2 commi 4 e 5 del D.L. 101/2013 convertito il Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 prevede che "4° L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione

entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24.

L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione".

VISTA la Circolare n. 2 del 08/03/2012 del dipartimento della Funzione Pubblica che in materia di limiti di età per la permanenza in servizio prevede "(...) Ne consegue che per i dipendenti che, alla data del 31 dicembre 2011, hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del d.l. n. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva - c.d. "quota"), anche nel caso in cui non abbiano ancora conseguito alla predetta data del 31 dicembre 2011 il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. "finestra"), continuano ad essere vigenti le condizioni legittimanti l'accesso al trattamento precedenti e non può trovare applicazione la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti" *che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento*" (combinato disposto dei commi 5 e 6). Pertanto, l'amministrazione, nell'anno 2012 o negli anni successivi, dovrà collocare a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio) quei dipendenti che nell'anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione. Si raccomanda alle amministrazioni di verificare la situazione anagrafica e contributiva dei dipendenti prossimi al pensionamento, anche eventualmente attraverso la consultazione delle banche dati presso l'ente previdenziale di riferimento, al fine di verificare il momento di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva.

Come detto, la nuova disciplina riguarda i requisiti per l'accesso al trattamento; l'art. 24 non ha invece modificato il regime dei limiti di età per la permanenza in servizio, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata (comma 4 dell'art. 24). Occorre pertanto chiarire che rimangono vincolanti per tutti i dipendenti i limiti fissati dalla normativa generale (compimento del 65° anno di età in base all'art. 4 del D.P.R. n. 1092 del 1973 per i dipendenti dello Stato e all'art. 12 della l. n. 70 del 1975 per i dipendenti degli enti pubblici, limiti applicabili in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti in mancanza di diversa indicazione normativa) e quelli stabiliti per particolari categorie (ad esempio, compimento del 70° anno di età per i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato ed i professori ordinari in base rispettivamente all'art. 5 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, all'art. 34 del r.d. n. 1611 del 1933 e all'art. 19 del d.p.r. n. 382 del 1980). In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione (il principio della prosecuzione si desume dall'art. 6, comma 2 *bis*, del D.L. n. 248 del 2007, convertito in l. n. 31 del 2008, a proposito del reintegro sul posto di lavoro a seguito di licenziamento). Inoltre, per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia), l'età ordinamentale costituisce il limite non superabile (se non per il trattenimento e per la finestra) in presenza del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego" (...);

VISTO l'art. 1 comma 5 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" che dispone: "*Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e*

successive modificazioni, inclusi il personale delle autorità indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa, tenuto conto, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni”;

VISTO l'art. 1 comma 2 e 3 del D.L. 90/2014 che dispone “2. *Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.*

3°Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari nonché degli avvocati dello Stato, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 27 del 12 febbraio 2009 ad oggetto “Disposizioni regolamentari per l’attuazione dell’art. 72, dal comma 7 al comma 11, della Legge n. 133/2008” da intendersi qui integralmente richiamata”;

VISTA la Direttiva del Presidente Federica Fratoni di cui alla nota del 09/07/2014 che si riporta per esteso “*Il processo di riordino istituzionale delle Province come delineato dalla Legge n. 56 del 7 aprile 2014 determina importanti riflessi sia negli assetti degli organi di indirizzo politico sia nell’ambito delle funzioni di competenza provinciale, in quanto solo con Decreto del Presidente del Consiglio saranno delineate le funzioni che nell’ambito del processo di riordino saranno attribuite al nuovo ente di area vasta.*

La transitorietà e l’incertezza che caratterizza tale periodo è ulteriormente aggravata dai tagli ai trasferimenti erariali intervenuti negli ultimi anni per ridurre il disavanzo pubblico. Particolarmente rilevante da ultimo è il contributo alla finanza pubblica posto a carico delle Province per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 dal D.L. n. 66 del 24.4.2014.

Il contesto normativo ed istituzionale sopra delineato impone l’adozione di strategie funzionali alla riduzione della spesa complessiva dell’Ente ed in primis della spesa di personale con l’obiettivo primario di garantire la funzionalità dei Servizi e l’esercizio delle funzioni fondamentali con la massima economicità ed efficienza.

A tal fine ritengo doveroso assumere come indirizzo generale dell’Amministrazione di avvalersi della facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all’art. 72, comma 11 del D.L. n. 122/2008, convertito in Legge n. 133/2008 e ss. modifiche nei confronti di tutti i dipendenti che abbiano maturato i requisiti per il conseguimento della pensione anticipata o di vecchiaia entro il 31/12/2011 (regime ante riforma Fornero) e per quelli che maturino tali requisiti dal 1 gennaio 2012 (post riforma Fornero).

Tale facoltà dovrà essere esercitata attraverso l’adozione di criteri generali che tengano conto delle decorrenze del trattamento pensionistico in modo tale che non ci sia soluzione di continuità tra il trattamento retributivo e quello pensionistico e che consentano di escluderne l’attivazione nei confronti dei lavoratori per i quali trovino applicazione le disposizioni in materia di penalizzazione e riduzione percentuale del trattamento pensionistico previste per chi matura l’anzianità contributiva per il pensionamento anticipato”;

PRESO ATTO, in attuazione della sopra citata direttiva, di assumere come indirizzo dell’Amministrazione di avvalersi della facoltà di cui all’art. 72, comma 11 del D.L. n. 122/2008, convertito in Legge n. 133/2008, così come modificato e integrato dalla Legge n. 102/2009, nei confronti di tutti i dipendenti che abbiano maturato i requisiti per il conseguimento della pensione

anticipata o di vecchiaia al 31/12/2011 (40 anni) e per quelli che maturino tali requisiti dal 1 gennaio 2012 così come previsti dall'art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011. La facoltà di recesso unilaterale non viene applicata nei confronti dei lavoratori che abbiano un'età anagrafica inferiore a 62 anni e per i quali trovino applicazione le disposizioni in materia di penalizzazione e riduzione percentuale del trattamento pensionistico, previste per chi matura l'anzianità contributiva per il pensionamento anticipato;

PRESO ATTO della necessità di recepire, facendo salve eventuali modifiche introdotte in sede di conversione, le disposizioni in tema di risoluzione del rapporto di lavoro ex art 72 comma 11 del D.L. n. 122/2008, convertito in Legge n. 133/2008 e in tema di trattenimento in servizio introdotte dal D.L. 90/2014;

RITENUTO di modificare le disposizioni regolamentari adottate con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 27 del 12 febbraio 2009;

INFORMATE le OO.SS;

VISTA l'attestazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto in attuazione dell'art. 16, comma 11 del D.L. 98/2011 cit.;

DATO ATTO che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle procedure. In quanto atto di natura organizzativa non necessita del parere di regolarità contabile dell'art.49 D.Lgs.267/2000, Esprimendo parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, per tutto quanto sopra motivatamente esposto:

SI PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

Per quanto in premessa esposto e motivato:

1. Di adottare le seguenti disposizioni regolamentari:

Art. 1

In applicazione dell'art. 24, commi 3 e 4 del D.L. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 e sulla base dell'interpretazione autentica di cui all'art. 2, commi 4 e 5 del D.L. 101/2013 convertito in Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, l'Amministrazione colloca obbligatoriamente a riposo al compimento dei 65 anni i dipendenti che hanno conseguito un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 e coloro che maturano il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia) successivamente sulla base dei nuovi requisiti;

Art. 2

In applicazione della facoltà di cui all'art. 72, comma 11 del D.L. n. 122/2008, convertito in Legge n. 133/2008, così come modificato e integrato dalla Legge n. 102/2009, la Giunta provinciale, nel contesto della programmazione delle assunzioni e in relazione all'assetto organizzativo dell'Ente, informando Rappresentanze sindacali, attua la ricognizione del fabbisogno di professionalità, disponendo di norma la risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di tutti i dipendenti che abbiano maturato i requisiti per il conseguimento della "**pensione anticipata**" al 31/12/2011 (40 anni) e per quelli che maturino tali requisiti dal 1 gennaio 2012 così come previsti dall'art. 24, commi 10 e 11 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011. La facoltà di recesso unilaterale non viene applicata nei confronti dei lavoratori che abbiano un'età

anagrafica inferiore a 62 anni e per i quali trovano applicazione le disposizioni in materia di penalizzazione e riduzione percentuale del trattamento pensionistico. Tali penalizzazioni e riduzioni percentuali non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'*articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219*, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al *decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*.

Sulla base di quanto stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi dei commi che precedono, il Servizio Personale procede al collocamento a riposo assicurando il preavviso di sei mesi e tenendo conto delle disposizioni di legge per il diritto a pensione.

Art. 3

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le disposizioni degli articoli precedenti.

2. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet dell'Ente;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e con le forme dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle procedure. Non necessita del parere di regolarità contabile ex art. 49, co.1, D.Lgs. 267/2000.

Il Funzionario Responsabile della P.O.
Dott.ssa Alessandra Turini



**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI
GENERALI, ASSISTENZA ORGANI, UFFICI
DI PRESIDENZA DELLA GIUNTA E DEL
CONSIGLIO, STAMPA, INFORMAZIONE E
IMMAGINE, PARI OPPORTUNITÀ,
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE,
PERSONALE E SPORT, ECONOMATO E
PROVVEDITORATO**


Dr.ssa Ilaria Ambrogini

Pistoia,

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000

Proposta di deliberazione di Giunta provinciale

OGGETTO: Disposizioni regolamentari per l'attuazione dell'art. 72, comma 11, della Legge n. 133/2008 e ss. modificazioni. Adeguamento Deliberazione della Giunta Provinciale n. 27 del 12 febbraio 2009 alle disposizioni dell'art. 24 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011 e del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni nella L. n. 125/2013

 PROVINCIA DI PISTOIA	<p>Provincia di Pistoia Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale e Sport, Provveditorato ed Economato</p>
---	--


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa. Il provvedimento necessita del parere di regolarità contabile.

Pistoia,

La Dirigente
Dr.ssa Ilaria Ambrogini



 PROVINCIA DI PISTOIA	<p>Provincia di Pistoia Servizi Finanziari e Sistema delle Partecipazioni Provinciali</p>
---	---


PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere:

- Favorevole
- Il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente
- Non favorevole per le seguenti motivazioni:.....

Pistoia, 30.07.2014

La Dirigente
D.ssa Letizia Baldi





Oggetto: *Disposizioni regolamentari per l'attuazione dell'art.72, co. 11, della legge n. 133/2008 e ss. modificazioni. Adeguamento della Deliberazione della G.P. n. 27 del 12/2/2009 alle disposizioni dell'art. 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge 214/2011 e del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 125/2013*

Il Collegio dei Revisori

premesso che è pervenuta al Collegio, per il rilascio del relativo visto, la seguente documentazione:

- Proposta di deliberazione della G.P. avente ad oggetto:*Disposizioni regolamentari per l'attuazione dell'art.72, co. 11, della legge n. 133/2008 e ss. modificazioni. Adeguamento della Deliberazione della G.P. n. 27 del 12/2/2009 alle disposizioni dell'art. 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge 214/2011 e del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 125/2013;*

preso atto che

- l'art. 16 co. 11 del DL 98/2011 convertito in legge 15/7/2011 n. 11 prevede che i criteri generali applicativi dell'art. 72 co. 11 del DL 112/2008 siano adottati con atto generale di organizzazione interna sottoposto al visto dei competenti organi di controllo;
- la proposta di delibera in esame contiene l'adozione quali disposizioni regolamentari gli artt. 1, 2 e 3 in calce alla stessa;

appone il proprio visto.

Pistoia, 22 luglio 2014

IL COLLEGIO DEI REVISORI


Dott.ssa Monica Bigazzi

Dott. Franco Pacini


Dott. Gianluca De Simone

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Dr.ssa Federica Fratoi



IL SEGRETARIO GENERALE SUPLENTE
Dr.ssa Manuela Nunziati



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° comma – T.U. 267/2000, e ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.
